

CAMERA DEI DEPUTATI N. 44

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 20 giugno 1958

Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della Difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottopongo al vostro esame è stata approvata nella passata legislatura dalle Commissioni Interni e Difesa riunite nella seduta del 13 marzo 1958 e non ha potuto essere perfezionata per l'anticipato scioglimento del Senato.

Nel richiamarmi completamente alle argomentazioni svolte nella precedente relazione (atto n. 3260), ritengo tuttavia opportuno sottolineare l'urgenza che l'iniziativa riveste, essendo intesa ad eliminare una situazione di carenza organica — unica nelle Amministrazioni dello Stato — che, mentre nuoce gravemente al buon andamento dei servizi, provoca un sempre crescente disagio, morale e materiale, nei funzionari, costretti a svolgere *in permanenza*, ed in contrasto con le norme dello stato giuridico (vedasi articolo 31, terzo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) mansioni di qualifiche superiori.

Rilevo inoltre che l'attuale stato di disagio — ormai esistente da oltre un decennio — non deve essere sottovalutato dagli organi responsabili, essendo indispensabile, per la migliore efficienza dei servizi della Difesa, che il personale direttivo amministrativo, collaborando col personale militare, possa dedicarsi alle proprie mansioni con serenità e con il massimo rendimento.

Osservo, altresì, che gli organici delle carriere direttive amministrative delle tre Forze armate non sono stati adeguati nel dopoguerra alle accresciute esigenze dei servizi, mentre presso tutti gli altri Ministeri detti organici hanno beneficiato di aumenti sensibili, anche reiterati, comportanti oneri finanziari assai rilevanti.

Da ciò ovviamente deriva che presso la Difesa i concorsi di ammissione alla qualifica iniziale vanno quasi deserti e che si verifica un continuo esodo di funzionari verso altre Amministrazioni i cui ruoli consentono concrete possibilità di carriera, e quindi maggiori soddisfazioni morali e materiali.

Aggiungo infine che la proposta in esame non comporta alcuna maggiorazione di spesa, in quanto — come rilevato dalla Commissione Finanze e tesoro nella seduta del 5 marzo 1958 — l'aumento del numero dei posti nelle qualifiche intermedie e superiori (delle quali è veramente sentita la insufficienza quantitativa in rapporto all'accresciuto numero degli uffici) è compensato da una corrispondente riduzione nelle qualifiche iniziali.

Confido quindi che la presente proposta di legge — per la quale chiedo che sia adottata la procedura d'urgenza — riporti la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso il Ministero della difesa sono istituite le seguenti Direzioni generali rette da impiegati civili:

Esercito: Direzione generale delle pensioni, in sostituzione dell'Ispettorato delle pensioni;

Marina: Direzione generale delle pensioni;

Aeronautica: Direzione generale dei Servizi amministrativi.

Alla Direzione generale dei Servizi amministrativi dell'Aeronautica sono demandate le funzioni ispettive che le vigenti norme non riservino al personale militare, il servizio contenzioso amministrativo e quello della determinazione degli stipendi e degli assegni del personale militare e civile.

ART. 2.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, di cui al quadro 12-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

Coeffi- ciente	Qualifica	Orga- nico
900	Direttori generali	3
670	Ispettori generali	16
500	Direttori di divisione	39
402	Direttori di sezione	50
325	Consiglieri di 1 ^a classe	63
271	Consiglieri di 2 ^a classe	} 105
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
		276

Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico dei funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, di qualifica non superiore a direttore di divisione, destinati alle funzioni di ispettori centrali di zona, prevista dall'articolo 6 del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938, n. 2234, e dall'articolo 3 del regio decreto 20 novembre 1939, n. 1851.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 3.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Marina, di cui al quadro 12-b allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	3
670	Ispettori generali	6
500	Direttori di divisione	23
402	Direttori di sezione	26
325	Consiglieri di 1 ^a classe	29
271	Consiglieri di 2 ^a classe	52
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
		139

ART. 4.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica, di cui al quadro 12-c allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 16, è sostituito dal seguente:

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	2
670	Ispettori generali	7
500	Direttori di divisione	25
402	Direttori di sezione	34
325	Consiglieri di 1 ^a classe	47
271	Consiglieri di 2 ^a classe	86
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
		201

Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico dei funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica di qualifica non superiore a direttore di divisione, destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, prevista dall'articolo 1 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748.

ART. 5.

I posti che con l'entrata in vigore della presente legge, saranno comunque disponibili nelle qualifiche di direttore di divisione,

di direttore di sezione e di consigliere di 1^a classe dei ruoli delle carriere direttive considerati dalla presente legge e quelli che risulteranno disponibili nelle qualifiche stesse per effetto delle variazioni apportate agli organici delle qualifiche rispettivamente superiori, saranno conferiti mediante scrutinio di merito comparativo.